



Prot. n. 3347

Lì 14.07.2018

Ord. N. 18

Oggetto: **Istituzione temporanea di un “SENSO UNICO” (Nuovo Codice della Strada).****IL RESPONSABILE DEL SETTORE III°**

PREMESSO che l’ormai imminente arrivo della stagione estiva favorisce il rientro nell’abitato di un numero considerevole di concittadini emigrati;

PRESO atto che alcune iniziative di richiamo promosse in detto periodo dell’anno da parte dell’Amministrazione Comunale, favoriscono – altresì – l’aggregazione di turisti in spazi aperti in questo agglomerato urbano che, purtroppo, per diverse caratteristiche urbanistiche necessitano di un utilizzo attento e responsabile;

RILEVATO che, in relazione alle circostanze anzi rappresentate, il transito motorizzato potrebbe rappresentare, proprio su alcune strade urbane impegnate da tali fenomeni e in determinati orari delle giornate, un pericolo per la pubblica incolumità dei pedoni;

RITENUTO, pertanto, garantire il buon uso delle aree pubbliche interessate, nonché tutelare la sicurezza del traffico ivi confluyente e soprattutto l’incolumità dei pedoni;

VISTI gli articoli 5, comma 3°, 6, comma 4° e 7, comma 1°, del Decreto Legislativo 30.04.1992 n.285, successivamente modificato ed integrato;

VISTO altresì, il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 N. 495;

RITENUTO che, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, oltretché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario adottare idoneo provvedimento per la regolamentazione della circolazione stradale ovvero limitare temporaneamente e solo in determinate ore, l’uso delle strade pubbliche comunali di interesse suscettibili di diretta considerazione;

STANTE l’urgenza di procedere derivante da particolari celerità del procedimento ai sensi dell’art. 7, legge 241/90 e successive modificazioni;

VISTO il T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

VISTO decreto Sindacale Prot. N° 2196 del 30.05.2014;

ORDINA

Per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati **l’istituzione del senso unico di circolazione** nei tratti di strada sotto indicati:

SENSO UNICO	
Località	Comune di TERRANOVA DI POLLINO Via DANTE – dal civico nr. 27 – Via CONVENTO – al civico nr. 91
Periodo di validità	Da Mercoledì 18/07/2018 A Lunedì 10/09/2018
Orario di validità	Dalle ore 08:00 Alle ore 21:00

in deroga al precedente punto (SENSO UNICO) si dispone che nei giorni di mercato e precisamente:

- SABATO 28 luglio, SABATO 04 e 25 agosto, SABATO 01 e 08 settembre e DOMENICA 09 settembre c.a. il tratto di strada di Via Dante dal civico 27 al civico 165 su cui verte il senso unico, dalle ore 08:00 alle ore 14:00 esclusivamente nei suddetti giorni verrà sospeso e il tratto in parola nell'orario succitato sarà a doppio senso di circolazione, in quanto la restante area adibita a senso unico su Via Dante dal civico 165 e Via Convento fino al civico 91 è occupata dall'area mercatale.

DISPONE

- 1) La revoca delle precedenti ordinanze in contrasto con la presente.-
- 2) Alla presente Ordinanza sarà data attuazione mediante collocazione di apposita segnaletica stradale.-
- 3) Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.-
- 4) Il Responsabile dell'Ufficio comunale preposto è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nelle forme e nei termini di legge nonché nei consueti modi di diffusione.-
- 5) Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.-

AVVERTE

- a) Che a norma dell'articolo 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse – **entro 60** (sessanta) giorni – dalla sua pubblicazione, potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente per giurisdizione.
- b) Che in relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3°, del Decreto Legislativo n. 285/92, sempre nel **termine di 60 giorni**, chi abbia interesse alla opposizione e alla natura della relativa segnaletica, può produrre altresì ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. n. 495/92.-
- c) Che a norma dell'articolo 8 della stessa Legge 241/90, il Responsabile del procedimento è il dipendente del **Servizio di Polizia Locale**, NELLA PERSONA DEL Comandante Ten. Antonio GENOVESE.-

RENDE NOTO

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste da Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.-

DISPONE

Di comunicare mediante notificazione di copia integrale, la presente Ordinanza a:

- Ufficio Tecnico Comunale e al Comando di Polizia Locale, secondo le rispettive competenze, che cureranno la posa della necessaria segnaletica secondo la normativa vigente e provvederanno all'esatta esecuzione della presente ordinanza;
- PREFETTURA – Ufficio Territoriale del Governo;
- Organi istituzionalmente competenti alla vigilanza;
- Responsabile Albo Pretorio on-line del Comune di Terranova di Pollino;

Dalla Residenza Municipale, addì 14.07.2018

IL COMANDANTE
RESPONSABILE DEL SETTORE III°
(F.to Ten. Antonio GENOVESE)